



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED] integrato da motivi aggiunti, proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso l'avv. Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento n. [REDACTED] di diniego idoneità per l'ammissione di 40 allievi al primo anno del 197[^] corso

dell'accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'odierno ricorrente ha impugnato, deducendo articolati motivi di ricorso, il provvedimento n. [REDACTED] di diniego idoneità per l'ammissione di 40 allievi al primo anno del 197^o corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, in ragione dell'accertamento di "statura inferiore ai limiti previsti dall'art. 587 del d.P.R. n. 90/2010 e dal par. 2.4 dell'Appendice Arma dei Carabinieri del bando di concorso".

Con ordinanza n. [REDACTED] del [REDACTED] la Sezione ha disposto verifica in ordine alla dichiarata causa di inidoneità.

La verifica si è svolta in data 20 novembre [REDACTED] e la Commissione medica incaricata ha accertato che, all'atto della

verificazione medesima, "la misurazione della statura del Signor [REDACTED] [REDACTED] è ...risultata di m. 1,71, pertanto, nei limiti staturali...previsti dall'art. 587 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90..."

Alla odierna camera di consiglio il ricorso, ricorrendo le condizioni di legge, viene ritenuto per la decisione nel merito.

L'esito della disposta verifica consente di ritenere la fondatezza delle censure di cui al proposto ricorso, conseguendone l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, l'annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla l'avversato giudizio di non idoneità.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

S. [REDACTED] Messaggio, Presidente FF Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

Roberto Vitanza, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)